



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ORSINI
ALESSIO); elettivamente
domiciliato in VIALE TREVIRI N. 202 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore avv.
ORSINI ALESSIO

Attore opponente

contro

'S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv.) () n. ,
elettivamente domiciliato in VIA) presso il difensore avv.

Convenuto opposto

Conclusioni delle parti

Conclusioni per parte opponente:

come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 5.3.2021 in occasione dell'udienza dell'11.3.2021 tenuta nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del dl 34/2020;

Conclusioni per parte convenuta opposta:

come da note depositate in data 4.3.2021 in occasione dell'udienza dell'11.3.2021 tenuta nelle forme di cui all'art. 221 comma 4 del dl 34/2020;

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, _____), quale titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. _____/2016 con cui il Tribunale di Padova gli aveva ingiunto il pagamento in favore di _____ s.p.a dell'importo di € 40.562,67 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 100471510, eccependo la carenza di prova del credito vantato, l'applicazione da parte dell'istituto di interessi ultralegali e usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, e la conseguente illegittimità del riconoscimento di debito sottoscritto dal correntista. Lamentava altresì la revoca ingiustificata degli affidamenti e l'illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca di Italia. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa, nonché per lite temeraria.

Si costituiva in giudizio _____ s.p.a quale mandataria di _____ s.p.a, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita con CTU contabile.

Nelle more del deposito dell'elaborato peritale, parte opponente proponeva ricorso ex art. 700 cpc in corso di causa chiedendo ordinarsi l'immediata cancellazione delle segnalazioni a sofferenza operate da parte dell'istituto di credito convenuto.

Con decreto inaudita altera parte del 12.12.2017, veniva ordinata a _____, quale mandataria di _____ s.p.a, l'immediata cancellazione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca di Italia; il decreto veniva poi confermato con ordinanza cautelare del 5.2.2018.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.6.2018, si costituiva in giudizio _____ s.p.a in sostituzione di _____ riportandosi alle difese già svolte.

In data 18.11.2020 la causa veniva assegnata a questo Giudice e l'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 c 4 del DL n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020 e succ. mod.

2. Sul riconoscimento di debito e la rinuncia alle azioni.

Occorre in primo luogo rilevare come l'istituto di credito opposto abbia eccepito solo in comparsa conclusionale la natura transattiva del piano di rientro del 7.5.2013 sottoscritto dal correntista (prodotto sub doc. 15 del fascicolo monitorio), e la rinuncia all'azione ivi contenuta. L'eccezione (di merito) deve quindi ritenersi tardiva, considerato, altresì, come già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo detta scrittura fosse stata fatta valere quale mero riconoscimento di debito e nulla fosse stato ulteriormente dedotto ed eccepito sul punto in sede di comparsa di costituzione e risposta (sia nella fase "cautelare" della decisione

sull'istanza ex art. 649 c.p.c che in quella di merito), pur a fronte delle difese svolte da parte opponente.

Ciò detto, deve ritenersi che il riconoscimento di debito non precluda al correntista opponente di far valere le eccepite nullità per interessi ultralegali, usurari e anatocistici, commissioni e spese non pattuite. È sufficiente, infatti, rilevare, tra le difese svolte sul punto da parte opponente - la quale ha in primo luogo eccepito di essere stata costretta a firmare detto piano di rientro - come *“in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”* (cfr. Cass. 19742/2014).

3. Nel merito dell'opposizione.

Passando, pertanto, all'analisi dei motivi di opposizione svolti in atto di citazione, va rilevato quanto segue.

In primo luogo, la banca opposta ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente (cfr. doc. 1 del ricorso monitorio) sottoscritto in data 9.12.1998 e gli estratti conto dalla data di accensione del conto al 10.4.2021, data di passaggio del conto tra i “crediti risolti e scaduti” (con eccezione degli estratti conto indicati a pag. 13 della CTU svolta in corso di causa), sicché appare superato il primo motivo di opposizione circa la valenza probatoria e la regolarità dell'estratto ex art. 50 TUB.

3.1 Interessi, CMS, spese e valute.

Ciò detto, parte opposta ha eccepito l'applicazione di interessi ultralegali, CMS, spese e antergazione e postergazione delle valute in assenza di pattuizione scritta.

La contestazione è fondata.

L'analisi del documento contrattuale consente infatti di rilevare l'assenza nello stesso di qualsiasi indicazione - e quindi pattuizione - delle condizioni economiche applicate, risultando non compilata sia la parte relativa ai tassi di interessi debitori e creditori, che quella riservata all'indicazione delle CMS. Nessuna pattuizione poi su spese e disciplina delle valute.

Dalla mancata indicazione dei tassi di interesse e delle condizioni economiche applicate discende l'applicazione, nella ricostruzione del saldo del conto corrente, dell'art. 117 comma 7 TUB e dei tassi sostitutivi ivi previsti, nonché l'eliminazione di ogni commissione, onere, spese e gioco valute (con mantenimento, quale data valuta, di quella effettiva dell'operazione).

3.2. Anatocismo.

Del pari fondata l'eccezione relativa all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto.

Trattandosi, nel caso di specie, di contratto di conto corrente già in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 (contratto concluso nel 1998), l'anatocismo può reputarsi legittimo soltanto se posto in essere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2 e comma 3, della delibera citata in ordine alla introduzione di condizioni contrattuali peggiorative per la posizione del cliente.

Va, infatti, evidenziato che - alla luce della pacifica nullità delle clausole anatocistiche relative al periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 (fosse stata la capitalizzazione anche prevista in regime di reciprocità - cfr. Trib. Padova 9.3.2016) in quanto non basate su di un uso normativo bensì su di un mero uso negoziale, e quindi contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 2374/1999), e a prescindere dalla questione circa la sopravvivenza dell'art. 7 richiamato a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma terzo TUB da parte della sentenza Corte Costituzionale n. 425/2000 (cfr. ex multis, Trib. Padova 14.9.2017 e 15.5.2019) - l'introduzione di una clausola anatocistica in un contratto di conto corrente già in essere comporta senz'altro un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente, atteso il verificarsi del passaggio da una situazione priva di capitalizzazione ad una situazione in cui vi è capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 26769/2019; Trib. Padova 14.5.2020; Corte App. Bologna 10.10.2018; Trib. Pescara 23.8.2018; Trib. Treviso 10.6.2013; Trib. Padova 27.4.2008; Trib. Venezia 22.1.2007. Tra le più recenti cfr anche Cass. 7105/2020: *“In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario, nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.*).

In forza del carattere peggiorativo di tale adeguamento contrattuale, la clausola anatocistica deve pertanto essere oggetto di nuova e specifica pattuizione con il cliente, pena la nullità della stessa (art. 7, comma 3 della delibera CICR citata).

Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. da parte della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: *«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorj; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».*

Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.

L'anatocismo applicato da parte di s.p.a dovrà pertanto ritenersi illegittimo per tutto il periodo oggetto di analisi, mancando agli atti la specifica pattuizione scritta con il correntista, non essendo sufficiente la pubblicazione dell'adeguamento in sede di Gazzetta Ufficiale (peraltro dedotta dalla banca solo in comparsa conclusionale), e visto il divieto di anatocismo operante dall'1.1.2014.

3.3. Usura.

Per quanto riguarda, poi, le censure relative al superamento del tasso soglia da parte degli interessi applicati dalla Banca nel corso del rapporto, va chiarito - in via generale - che alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017 può aversi usura oggettiva soltanto in caso di superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse originariamente pattuito dalla banca con il cliente. A detta ipotesi deve, tuttavia, essere assimilata quella del superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse modificato dalla banca nel corso del rapporto in forza dell'esercizio dello *ius variandi*, atteso che in tale caso l'usura non può ricollegarsi all'abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto (non può dirsi, quindi, sopravvenuta nel senso inteso dalle Sezioni Unite), quanto piuttosto ad una nuova pattuizione intercorsa tra banca e cliente, formatasi a seguito del "silenzio assenso" del correntista a fronte delle modifiche comunicategli dalla banca (cfr., tra le altre, Trib. Padova 15.5.2019; Trib. Padova 23.1.2018).

Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza di usura oggettiva originaria nel senso ora chiarito (superamento della soglia usura a fronte di una modifica unilaterale posta in essere dall'istituto di credito) è stata demandata al CTU, che si è avvalso - così come disposto in sede di ordinanza del 27.7.2017 - del c.d. metodo del margine in relazione alla commissione di massimo scoperto.

Si tratta di metodologia di calcolo da ritenersi corretta quantomeno sino alla data dell'1 gennaio 2010, alla luce del dettato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16303 del 20.06.2018, a tenore del quale «in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come

determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "marginé" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».

Detta verifica è stata disposta "con l'applicazione, per il calcolo stesso, della formula di cui alle Istruzioni della Banca di Italia" (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale), scelta che deve essere confermata sulla base del rispetto del principio di omogeneità e simmetria espresso dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza sopra citata e poi ribadito dalla recente sentenza delle SU n. 19597/2020 ("va confermata la piena razionalità del cd. Principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass, sez. un 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016 n. 22270; Cass. 22 giugno 2016 n. 12963), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g e il T.e.g.m, ovvero l'art. 644 c.p, comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità nei termini di riferimento"). Tale principio richiede che vi sia identità tra i metodi di calcolo del TEGM – fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia sulla base delle proprie Istruzioni – ed i metodi di calcolo del TEG, da effettuarsi, pertanto, secondo le stesse Istruzioni.

Tenuto conto dei criteri sopra stabiliti, il CTU ha verificato la sussistenza di usura da ius variandi nei trimestri elencati a pag. 29, paragrafo 7.1.3 dell'elaborato peritale (si tratta del IV trimestre 1999, del II trimestre 2000, del III trimestre 2001, dei trimestri del 2013 e del II trimestre 2014).

L'eccezione è, quindi, fondata e, in conseguenza del superamento, nel ricalcolo del saldo del conto corrente andranno azzerati tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese applicati dalla banca, stante il disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c..

3.4 Risultanze della CTU.

Conclusivamente, vanno in questa sede recepiti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo delle coordinate sinora espresse in punto di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni, spese, valute e usura, risultando motivata in modo logico e coerente, anche con riguardo alle risposte fornite dal CTU alle osservazioni del consulente di

parte opposta, per cui non si ravvisano specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti ivi espressi.

Non colgono nel segno, inoltre, le contestazioni operate dall'istituto di credito convenuto in sede di comparso conclusionale.

Come chiaramente indicato dal CTU, infatti, i superamenti del tasso soglia sono riconducibili all'esercizio dello ius variandi (cfr. pag. 24 "è emerso che il superamento della soglia antiusura non è dipeso esclusivamente da fattori esterni alla banca...per tale ragione la ricostruzione di cui al criterio sub a si riconduce alla medesima ricostruzione di cui al criterio sub b"); infatti, posto che il criterio ricalcolo a) richiedeva la eliminazione di interessi passivi e CMS solo in caso di modifica in peius delle condizioni contrattuali applicate, mentre l'ipotesi b) l'eliminazione a prescindere di tutte le poste passive, è evidente come affermare l'equivalenza delle due ricostruzioni, significa rilevare la sussistenza di usura da ius variandi.

La banca richiama poi le osservazioni effettuate dal proprio CTP circa la coerenza dei conteggi effettuati e la metodologia utilizzata nella verifica del superamento del tasso soglia usura, osservazioni a cui il CTU ha già esaurientemente risposto in sede di elaborato conclusivo (cfr. pag. 35 e pag. 37 per quanto riguarda la lamentata incongruenza dei risultati, individuabile solo nell'ipotesi ricostruttiva di utilizzo del tasso soglia quale tasso sostitutivo nei trimestri usurari, ipotesi, tuttavia, non corretta e quindi non applicabile).

Per le ragioni evidenziate, tra le ipotesi ricostruttive prospettate dal CTU, quella da recepire è l'ipotesi 3.a (paragrafo 7.2.5 a pag. 31 dell'elaborato), in ragione della rettifica operata dal consulente, alla data del 10.4.2014, il conto corrente n. 100471510 presenta un saldo pari ad € 39.382,29 a credito per il correntista (e non più a debito per € 36.636,75).

Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

4.Sull'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia e sul risarcimento del danno.

Parte opponente ha altresì svolto domanda riconvenzionale di condanna della Banca al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, previo accertamento della illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla banca opposta presso la Centrale Rischi della Banca di Italia.

Per quanto riguarda l'illegittimità della segnalazione, va richiamata la motivazione già resa sul punto in sede di ordinanza ex art. 700 cpc, rilevandosi come l'insussistenza del debito nei confronti della faccia venire meno il presupposto per la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi. Segnalazione che deve ritenersi altresì illegittima alla luce delle ulteriori circostanze allegate da parte opponente, non essendo emersa prova dell'invio da parte della banca della preventiva comunicazione informativa (non potendosi ritenere tale la comunicazione del 10.3.2014 ove è riportato un generico riferimento alla segnalazioni presso la centrale rischi, nel caso di specie intervenuta, peraltro, dopo oltre un anno dall'invio di tale comunicazione) e della preventiva istruttoria sulla reale situazione economica del debitore, presupponendo l'iscrizione del credito a sofferenza l'esercizio di una valutazione e di una

ponderazione a carattere complesso da parte della banca relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente e non un mero automatismo (cfr. ex multis Tribunale di Milano 25.10.2018; nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 3130/2021 *“questa Corte, nell'interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha già in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 – 01)”*).

Per quanto riguarda invece il richiesto risarcimento, la domanda ha ad oggetto il danno non patrimoniale, allegato da parte attrice, sulla base di una lettura complessiva dell'atto di citazione, sub specie di lesione alla reputazione individuale del soggetto segnalato (cfr. pag. 25 dell'atto di citazione, nonché pag. 12 -14 della comparsa conclusionale *“il signor si è visto, per anni, escluso dall'accesso al credito legale, con conseguente discredito personale e professionale”*).

Va ricordato come *“il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalla fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez.3, 19/07/2018, n. 19137; Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931)”* (cfr. Cass. 20885/2019 e, nello stesso senso, Cass. 13264/2020).

In particolare, nella sentenza 1931/2017, la Corte di Cassazione, sempre con riferimento al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, ha avuto modo di precisare che: *“quantunque la locuzione “danno in re ipsa” si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re*

ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato".

Ancora, Cass. n. 7661/2015, con riferimento alla fattispecie di danno, patrimoniale e non patrimoniale da illegittimo protesto, ha affermato che *"spetta al danneggiato allegare con sufficiente precisione i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa valutazione, fra i quali la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o meno di rettifiche, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, dell'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito al buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e della non futilità del danno. È ammessa la prova per presunzioni dell'esistenza del danno, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché, in difetto, il ricorso a presunzioni darebbe in concreto vita a un automatismo fra illegittimità del protesto e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato".*

Nel caso di specie, va rilevato come parte attrice, in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c in corso di causa, abbia prodotto la comunicazione del 5.10.2017 (successiva al maturarsi delle preclusioni istruttorie; cfr doc. 8) con cui la Banca ha rifiutato la concessione di un mutuo con la motivazione *"centrale rischi segnala sofferenza allargata altro istituto dal 30.9.2015"*, data in cui era appunto avvenuta la segnalazione da parte di s.p.a per il saldo debitore del conto corrente poi oggetto di decreto ingiuntivo.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'opponente abbia fornito sufficienti elementi dai quali poter desumere, in via presuntiva, il lamentato danno alla propria reputazione, stante la prova della diffusione della notizia dell'avvenuta segnalazione presso operatori bancari di istituti diversi da quello segnalante e la sua effettiva percezione a seguito di richiesta di accesso al credito successiva alla segnalazione stessa.

Il danno deve poi essere liquidato secondo criteri equitativi (liquidazione ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito; Cass. n. 12929/2007).

Nella sua liquidazione, oltre alla durata della segnalazione (due anni e quattro mesi, stante la cancellazione intervenuta a gennaio 2018), all'ammontare della somma iscritta a sofferenza (€ 40.525) e alla qualifica rivestita dall'attore opponente (titolare di omonima ditta individuale) va dato rilievo al fatto che la effettiva percezione della notizia lesiva da parte di diverso istituto di credito sia avvenuta dopo un periodo di tempo considerevole da quando era stata effettuata la segnalazione (ottobre 2017 a fronte di una segnalazione in essere già da settembre 2015) e per soli tre mesi (stante la cancellazione poi operata dalla banca a gennaio 2018).

Pertanto appare equo riconoscere una somma pari a complessivi € 4.000 oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e interessi dalla domanda al saldo.

5. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono secondo il principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, dell'effettiva trattazione (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri vigenti secondo i valori medi del DM 55/2014.

Per quanto riguarda quelle per il giudizio cautelare svolto in corso di causa, queste sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, dell'effettiva trattazione (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri vigenti del DM 55/2014 secondo i valori minimi e con esclusione della fase di studio, posto che la questione della illegittimità della segnalazione era stata già trattata in sede di atto introduttivo del giudizio di merito e non vi è stato il deposito di note difensive finali, ma solo discussione orale in udienza.

Le spese devono poi essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di c.t.u devono essere poste a carico definitivo di parte convenuta e parte attrice ha poi diritto alla restituzione, tra le spese, di quanto corrisposto al proprio CTP.

Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c, non emergendo la piena prova che la banca abbia agito in via monitoria con dolo o della colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;

ACCERTA che il saldo del conto corrente n. 100471510, intrattenuto ad _____, quale titolare dell'omonima impresa individuale con _____ s.p.a, alla data del 10.4.2014 ammonta ad € 39.382,29 a credito per il correntista;

ACCERTA l'illegittimità della segnalazione a sofferenza operata da _____ s.p.a presso la Centrale rischi della Banca di Italia e, per l'effetto, CONDANNA _____ s.p.a al pagamento della somma di € 4.000, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo;

CONDANNA la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida, per quanto riguarda il giudizio di merito, in € 286 per spese, € 3.050 per spese di CTP, _____ per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, per quanto riguarda la fase cautelare, in _____ per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della banca opposta e per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta a restituire alla parte vittoriosa le spese anticipate dalla stessa al consulente d'ufficio.

Padova 20 luglio 2021

Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi

AVV. ALESSIO ORSINI